

APPELLO 3/2014

LUISA contro MOUSETRAP Campionato Invernale 2013-2014 Classe Libera

Regole: **63.2, 63.3, 71.2**

La regola 63.3 garantisce il diritto alle parti di essere presenti all'udienza.

Quando le istruzioni di regata prescrivono un termine entro il quale saranno affisse all'albo notifiche per le udienze delle proteste, le affissioni fatte dopo la scadenza di tale termine non costituiscono di per sè una valida notifica e rendono invalida l'udienza condotta senza la presenza di chi ne ha il diritto, a meno che non risulti in modo certo che le parti assenti all'udienza siano state comunque raggiunte dall'informativa, richiesta dalla regola 63.2, circa l'ora e il luogo dell'udienza.

Un'udienza in ambito federale a cui presenzino le parti non è contemplata fra le azioni dell'autorità nazionale previste dalla regola 71.2.

LA GIURIA DI APPELLO

riunita a Genova nelle persone di Eugenio Torre (Presidente), Fabio Donadono, Marco Alberti (componenti) con Anna Maria Bonomo e Giuseppe Russo (componenti supplenti) e Lorena Gucciardi (componente uditore) ha pronunciato la seguente

decisione

sull'appello presentato dalla barca LUISA avverso la decisione del 28 Dicembre 2013 in merito alle reciproche proteste di LUISA e MOUSETRAP e la successiva decisione del 16 Gennaio 2014 di non concedere la riapertura dell'udienza, decisioni entrambe prese dal Comitato Unico del Campionato Invernale 2013-2014 classe libera, svoltosi a Capodimonte sul lago di Bolsena e organizzato dal Club Nautico Capodimonte ASD.

Il Campionato prevedeva 10 giornate di regate da disputarsi a partire dal 13 ottobre 2013 a domeniche alterne con l'eccezione della giornata dell'8 dicembre e con una sospensione di 7 domeniche senza regate fra la prova del 15 dicembre e quella del 9 febbraio 2014. In altri termini le regate erano programmate per i giorni 13 e 27 ottobre, 10 e 24 novembre, 15 dicembre 2013 e i giorni 9 e 23 febbraio, 9 e 23 marzo, 6 aprile 2014.

Dopo il rientro dalle regate del 24/11, MOUSETRAP E LUISA presentarono reciproche proteste per un episodio, privo di contatti o danni, avvenuto negli istanti precedenti il segnale di partenza della seconda prova di giornata. Il giorno 11/12, il Comitato di regata, che svolgeva anche le funzioni di Comitato per le proteste, convocò l'udienza delle due proteste riunite fissando come data il 15/12/2013, ossia la successiva giornata di campionato.

Tuttavia il giorno 15, a causa di non meglio precisate carenze formali e sostanziali, l'udienza venne rinviata a data da destinarsi. Solamente il 18/12 il Comitato fissò per il giorno 28/12 la nuova data dell'udienza.

Per informarne le parti il comitato affisse un comunicato alla bacheca del porto, documento peraltro non prodotto a questa Giuria d'appello, e inviò loro un'email.

LUISA, a cui l'email recante la convocazione non era pervenuta, non si presentò all'udienza. Il Comitato, esaminati i documenti già prodotti dalle parti e ascoltati il rappresentante di MOUSETRAP e il suo teste, emise una decisione che alla voce "fatti accertati" recitava: "*30 secondi dalla partenza circa, MOUSETRAP ingaggia LUISA sottovento e chiede acqua. LUISA non risponde e continua la rotta. MOUSETRAP chiede ancora acqua e protesta LUISA. LUISA non risponde. La distanza tra le barche consentiva a LUISA di orzare anche a costo di OCS*

(Testimonianza STELLA DE CASA); ciò a maggior ragione considerando la dichiarazione di LUISA nella protesta unificata (protesta 2) che la barca LUISA è in grado di stringere il vento più di MOUSETRAP."

Il Comitato concludeva che LUISA aveva infranto la regola 11, la squalificò e inviò per email il verbale al Comitato Organizzatore e alle parti. Esso venne regolarmente ricevuto da tutti i destinatari.

Il giorno seguente, ossia il 29, LUISA inviò un'email al presidente del Comitato segnalando che non aveva ricevuto l'email di convocazione e che di conseguenza non gli era stato possibile nè presenziare all'udienza nè avvertire e produrre i propri testi. Nell'email LUISA contestava inoltre la deposizione del teste di MOUSETRAP nonché l'accertamento dei fatti e concludeva chiedendo che l'udienza fosse ripetuta previa regolare convocazione che consentisse *"a tutte le persone coinvolte (i testimoni dell'accaduto e noi stessi) di essere presenti a tale discussione"*.

Il giorno 5/1/2014 il Comitato via email convocò LUISA per il giorno 11 *"per analizzare quanto esposto e per programmare la eventuale riapertura dell'udienza del 28/12/2013"*. Durante tale incontro il rappresentante di LUISA consegnò un grafico con la sua ricostruzione dell'incidente e una memoria dove ribadiva che non gli fu possibile partecipare all'udienza del 28/12 a causa della mancata comunicazione e dove contestava con vari argomenti la dinamica dell'incidente così come accertata dal Comitato.

Il giorno 16 il CdR si riunì per decidere se ricorressero le condizioni per riaprire l'udienza e, dopo aver esaminato quanto prodotto e dichiarato da LUISA nell'incontro del 11/1, ritenne che non sussistevano le condizioni per riaprire l'udienza.

Il giorno 21 il CdR informò con email LUISA che non era stata accordata la riapertura dell'udienza e che era stata confermata la decisione già presa nell'udienza del 28/12.

Contro tali decisioni LUISA ha presentato appello nei termini. In esso lamenta che i fatti accertati dal CdR non riflettano la reale dinamica dell'incidente di cui offre una propria dettagliata versione; si duole altresì di non aver potuto partecipare all'udienza a causa della asserita irregolarità della convocazione e conclude chiedendo *"un grado di giudizio in ambito Federale in cui poter far valere le nostre ragioni"*.

Il Presidente del Comitato di regata ha presentato proprie osservazioni.

Va subito detto che un'udienza in ambito federale a cui presenzino le parti, se è questo ciò che l'appellante intende nella sua conclusione, non è contemplata fra le azioni dell'autorità nazionale previste dalla regola 71.2. E' invece fondata la doglianza riguardante le modalità di riconvocazione dell'udienza per il 28/12 e la conseguente trattazione in assenza di LUISA.

Tale convocazione è irregolare in parte perchè affissa all'albo il giorno 18/12 e cioè in un periodo, dal 16/12 al 8/2, in cui non vi erano regate a causa di una sospensione di oltre 50 gg. per le festività natalizie. Pare naturale non attendersi che in tale lasso di tempo i concorrenti si recassero a consultare l'albo. Ma soprattutto tale convocazione è irregolare in quanto il punto 12 delle IdR stabiliva che le convocazioni tramite avviso all'albo sarebbero state affisse *"non oltre 30 minuti dallo scadere del tempo limite per le proteste"*. Oltre tale termine l'informativa alle parti circa il tempo e luogo dell'udienza era dunque soggetta alla più generale regola 63.2 la quale prescrive che tali informazioni siano notificate.

Il regolamento non prescrive particolari modalità al riguardo ma, pur attribuendo a tale termine il significato più blando che gli deriva dalla sua etimologia e cioè rendere nota qualcosa, è ovvio che trattandosi di un onere obbligatorio introdotto dal termine inglese "shall" (shall be notified) il Comitato nel caso di assenza di una parte deve sincerarsi che le informazioni necessarie le siano state effettivamente "rese note". Soltanto allora potrà adottare la procedura prevista dalla reg. 63.3(b) che consente appunto di decidere la protesta qualora una parte non si presenti all'udienza. Nel caso in esame il Comitato non fece nulla (probabilmente sarebbe bastata una telefonata) per accertare se l'email con la convocazione fosse stata ricevuta. E' risaputo, e tutti coloro che la utilizzano prima o

poi ne hanno esperienza, che la posta elettronica, tranne quella denominata "certificata" (PEC), non assicura che il messaggio sia stato effettivamente recapitato. Quanto sopra privò LUISA del diritto riconosciute dalla regola 63.3 a essere presente

all'udienza. Tale irregolarità nella convocazione inficia la validità della decisione appellata e rende l'impugnazione meritevole di accoglimento.

Per questi motivi,

in parziale accoglimento dell'appello, la Giuria d'appello annulla la decisione impugnata e rinvia allo stesso Comitato perchè riapra l'udienza previa regolare convocazione delle parti.

Così deciso in Genova il 10 Maggio 2014.

f.to Eugenio Torre, Presidente Giuria d'Appello

copia conforme all'originale